



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

REGOLAMENTO PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI .

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Cura e tutela dei beni comuni

Art. 2 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ruolo dei cittadini attivi

Art. 5 – Principi generali

CAPO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA GESTIONE CONDIVISA

Art. 6 - Disposizioni generali

Art. 7 - Proposta di collaborazione

Art. 8 - Patto di collaborazione

Art. 9- Innovazione digitale

CAPO III - AMMISSIONE E MODALITÀ DI SOSTEGNO

Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico

Art. 11- Attività di collaborazione nella progettazione e forma di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV – FORMAZIONE CIVICA COME BENE COMUNE

Art. 12 - Finalità della formazione

Art. 13 - Ruolo delle scuole

CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.

Art. 14- Prevenzione dei rischi

Art. 15 - Individuazione e riparto di responsabilità

Art. 16 - Comunicazioni collaborative

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Entrata in vigore e successive abrogazioni di norme regolamentari

Art. 18 - Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi

Art. 19 - Disposizioni transitorie e clausole interpretative

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1-Cura e tutela dei beni comuni

1. Il Comune di Assisi cura e tutela quei beni, definiti comuni, che per la loro intrinseca natura o finalizzazione risultano funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e dei diritti fondamentali della persona, anche in riferimento al contesto urbano e paesaggistico nei quali si realizzano.

2. La *governance* dei beni comuni è informata ai principi della fruizione collettiva, della partecipazione e della responsabilità condivisa, in relazione alle decisioni che hanno ad oggetto la loro cura e tutela.

Art. 2 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni degli articoli 118, 117, comma 6, 114, comma 2, e 9 della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione nelle azioni di individuazione, cura condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, nonché quelli relativi all'utilizzo degli immobili comunali .

Art. 3 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, anche nei confronti degli interessi delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Cittadini attivi/cittadini: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.

f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

h) Interventi di valorizzazione/rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni urbani , attraverso metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, caratterizzati da continuità ed inclusività, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

l) Sito del Comune: lo spazio internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 4 - Ruolo dei cittadini attivi

1. La partecipazione alla gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso formazioni sociali.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, rappresentano , nei rapporti con il Comune di Assisi , la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere tali interventi a favore dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione è tuttavia condizionata alla formazione, secondo metodo democratico, della volontà dei cittadini attivi che assumono l'impegno.

Art.5 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione nella *governance* dei beni comuni è ispirata ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti di collaborazione nella condivisione dei beni comuni alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione si impegna a garantire la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno messe a disposizione, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento essenziale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione e la *governance* di tali beni risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili, misurabili e coerenti con la loro finalità.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che intende assumere, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative negli equilibri finanziari e paesaggistico-ambientali.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli *standard* di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione per la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate

a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione con i cittadini attivi, purché venga garantito il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'azione amministrativa e sempre che la legge non imponga il rispetto di specifiche formalità.

CAPO II

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA GESTIONE CONDIVISA

Art. 6 - Disposizioni generali

1. La funzione di gestione nella condivisione dei beni comuni urbani con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Assisi, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere improntata a garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla

relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di dare attuazione alle previsioni del presente Regolamento, il Comune di Assisi stabilisce che, nel rispetto del principio di cui al comma precedente, la Struttura organizzativa interna deputata alla gestione – in ogni fase dell'iter procedimentale compresa l'attuazione ed il controllo - delle proposte di collaborazione inerenti i beni comuni è di volta in volta individuata dal Segretario Generale, nell'ambito della sua attività di coordinamento, sulla base della tipologia di intervento oggetto del patto di collaborazione, tenendo conto delle funzioni e servizi ascrivibili a ciascun Settore .

Tale struttura costituisce per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con il Comune.

3. Il Comune, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definisce e porta a conoscenza di tutti, una volta l'anno le occasioni di condivisione tipiche nelle quali i cittadini attivi possono collaborare. Esse sono individuate dalla Giunta Comunale in un elenco, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione.

4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte collaborazione devono ricevere il consenso del Comune di Assisi attraverso deliberazione di Giunta di approvazione e/o riconoscimento dell'interesse generale in ordine alla proposta avanzata, che sarà predisposta dalla struttura individuata, secondo il procedimento previsto al successivo articolo 7.

Art. 7 -Proposta di collaborazione.

1. La gestione della proposta di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, il procedimento è definito dall'avviso con cui il Comune di Assisi invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione individuata secondo quanto previsto al precedente articolo 6, comma 2, comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento e ad alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

4. La proposta di collaborazione è sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici comunali.

5. La struttura competente alla gestione della proposta, di cui all'articolo 6, comma 2, predispone, sulla base delle valutazioni tecniche, la deliberazione di cui al comma 4 del precedente articolo 6 e tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.

6. Qualora ritenga non sussistano le condizioni tecniche e di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al proponente, illustrando le motivazioni e rendendo pubblica la propria decisione.

7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter procedurale si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 8 -Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla complessità del progetto e degli interventi programmati, alla durata della collaborazione.

3. Il patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Assisi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- f) le forme di sostegno eventualmente messe a disposizione dall'amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- g) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
- h) l'eventuale partecipazione ed affiancamento del personale del Comune nei confronti dei cittadini attivi, finalizzato anche alla vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;
- i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 9 - Innovazione digitale .

1. Il Comune di Assisi favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

2. A tal fine il Comune di Assisi condivide con i soggetti che partecipano alla vita e al miglioramento della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la progettazione e realizzazione di servizi innovativi, dati, spazi, infrastrutture e piattaforme digitali.

CAPO III

AMMISSIONE E MODALITÀ DI SOSTEGNO

Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici o di spazi privati ad uso pubblico.

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico. In tal caso, le comunità di riferimento si prendono cura dello spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. In

ogni caso, le comunità di riferimento e i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico.

2. Il patto di collaborazione può anche avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico. In tal caso, la comunità di riferimento si prende cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto. In ogni caso, le comunità di riferimento non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la funzione sociale della proprietà privata del bene ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione.

Art. 11 -Attività di collaborazione nella progettazione e forma di riconoscimento per le azioni

Realizzate

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, i patti di collaborazione possono prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini attivi nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

CAPO IV

FORMAZIONE CIVICA COME BENE COMUNE

Art. 12-Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione condivisa come bene comune sociale, capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini attivi e il Comune, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione può essere rivolta sia ai cittadini attivi e alle comunità di riferimento, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze dei propri dipendenti e fornitori o comunque presenti all'interno delle comunità civiche e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione e l'autoformazione rivolte ai cittadini attivi, alle collettività civiche in generale e dei soggetti operanti all'interno del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla piena interiorizzazione dell'esperienza civica dei beni comuni e della condivisione. È inoltre volta a promuovere l'acquisizione delle seguenti competenze:

a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;

b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;

d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme, la rete e i media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;

b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;

c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 13 - Ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sulla gestione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari e/o dell'alternanza scuola lavoro.

CAPO V

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.

Art. 14 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi che entrano in rapporto di collaborazione con il Comune devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Tutti i soggetti coinvolti nel governo dei beni comuni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un coordinatore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
6. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire ai cittadini attivi i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
7. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuale vengono forniti in comodato e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti al Comune in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 15 - Individuazione e riparto di responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune e il cittadino attivo che collabora con l'Amministrazione comunale nonché le connesse responsabilità.
2. Tutti i cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e alla rigenerazione di beni comuni urbani rispondono, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, degli eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. È tuttavia fatto salvo un diverso accordo tra il Comune e i cittadini attivi assegnatari della cura e della rigenerazione di specifici beni comuni urbani con riferimento ai profili di responsabilità conseguenti alla custodia dei beni stessi, da esplicitare eventualmente in maniera specifica nel Patto di collaborazione.

Art. 16 - Comunicazioni collaborative

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della condivisione con le collettività civiche, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. La collaborazione fra Comune e i cittadini attivi mira in particolare a:
 - a) consentire di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e di rigenerazione dei beni comuni, facilitando agli interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
3. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili:
 - a) un tavolo di lavoro con le comunità di riferimento e i cittadini attivi sul territorio da convocarsi periodicamente a cura del Comune;
 - b) un logo «Città di Assisi - Comune per i Beni Comuni» utilizzabile da chi stipula patti di collaborazione;
 - g) individua nel Segretario Generale il Dirigente competente per il coordinamento dei soggetti coinvolti nell'ambito del Comune.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17- Entrata in vigore e successive abrogazioni di norme regolamentari

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Superato il periodo di sperimentazione di cui al successivo articolo 18, le disposizioni del presente regolamento troveranno applicazione in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare in contrasto con esse e si intenderanno abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 18 - Periodo di sperimentazione ed eventuali interventi correttivi

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
3. Nel corso del periodo di sperimentazione il Comune cura il coordinamento fra le disposizioni del presente regolamento e quelle relative agli strumenti di legge e regolamentari finalizzati alla gestione dei beni ed al sostegno alle associazioni.

Art. 19 - Disposizioni transitorie e clausole interpretative.

1. Le esperienze di condivisione formalizzate od informali già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono disciplinate dalle disposizioni in esso contenute.
2. Allo scopo di agevolare la collaborazione fra il Comune e i cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi stessi di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni. L'applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di effettiva collaborazione paritetica fra il Comune e i cittadini attivi coinvolti, a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune

esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.
